

Codice A1816A

D.D. 14 giugno 2017, n. 1840

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Dapo' Sergio - Interventi selvicolturali in Comune di Genola (CN), Localita' Tetti Vigna - Istanza n. 32260/2017.

PRESO ATTO del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dalla ditta Dapò Sergio, in data 22/07/2016 – assunta al Protocollo n. 31990/A1816A ;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico di Cuneo della Regione Piemonte, Dott. For. Fabrizio Maglioni, in data 09/06/2017, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
- Robinieto	0,9700	0,9700
Totale	0,9700	0,9700

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la ditta Dapò Sergio all'esecuzione degli interventi selvicolturali nel Comune di Genola (CN), Località Tetti Vigna, così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
- Robiniето	0,9700	0,9700
Totale	0,9700	0,9700

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
Genola	====	14	17	0,5821	0,0000
Genola (*)	====	14	999	1,3000	0,9700

(*) superficie demanio

- si ammette l'intervento proposto sui terreni individuati a Catasto in Comune di Genola, Foglio 14 mappale 17 (sup. 0,0000), e F. 14 terreno di proprietà demaniale per ha 1,3000 ed adiacente al mappale prima citato, su una superficie complessiva di intervento pari a 1,3000 ha, al lordo delle tare, per una superficie netta di intervento pari a 0,9700 ha;
- il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 0,9700 (al netto delle tare) ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati;
- il n. di piante 613, secondo quanto desumibile dai dati delle aree di saggio rapportato alla superficie di intervento;
- si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento, che risulta pari a 144 mc circa (indicativamente 1012 q.li); tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
- si approva il piedilista di martellata delle piante di altofusto assegnate al taglio, che comporta l'abbattimento di n. 51 piante (32 ontani, 8 pioppi, 3 farnie, 8 frassini);
- si approva il piedilista delle piante contrassegnate per il rilascio sia ai fini selvicolturali che per biodiversità (marcatura con lettera "B");
- il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante altofusto assegnate al taglio e quelle non espressamente contrassegnate per il rilascio;
- si prescrive la conservazione di tutti gli esemplari di specie sporadiche presenti (a mero titolo di esempio olmo cigliato ed olmo campestre) indipendentemente dallo stadio di sviluppo e dalla classe diametrica;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico;

- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art. 34 del Regolamento):
 1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
 2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
 - a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
 - b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di erosione;
 - c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
 - 1) chiusura e protezione degli accessi;
 - 2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza;
- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);
- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato;
- *si rammenta che i lavori non potranno iniziare prima dell'emissione del provvedimento di concessione demaniale; inoltre, qualora gli stessi dovessero protrarsi oltre il termine stabilito da tale provvedimento di concessione, si dovrà provvedere al rinnovo della relativa istanza secondo le modalità previste dal Regolamento regionale 14/R del 06/12/2004.*

L'autorizzazione selvicolturale oggetto della presente Determinazione Dirigenziale avrà valore qualora vi sia il parere favorevole dell' A.I.Po. all'intervento. Le indicazioni progettuali dovranno essere ricondotte alle prescrizioni del provvedimento autorizzativo A.I.Po. relative al taglio delle piante radicate fuori dall'alveo inciso ed entro i 10 m dal ciglio di sponda nei limiti stabiliti dal Regolamento forestale agli artt. 37 e 37 bis.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente

determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI